



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 2	di data 20/01/22

Oggetto: DETERMINAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SALTUARIO DENOMINATO "FIERA DI SAN GIUSEPPE" - EDIZIONE 20 MARZO 2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione consiliare 20 novembre 2019 n. 181, è stato approvato il nuovo Regolamento del commercio su area pubblica, il quale disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica con posteggio e il commercio itinerante su area pubblica;

richiamato in particolare l'Allegato 3 al Regolamento del commercio su area pubblica - "Mercati Saltuari", che disciplina la frequenza, le date di svolgimento e il numero massimo di posteggi nell'ambito dei mercati saltuari che si svolgono nel territorio del Comune di Trento;

atteso che nell'Allegato 3 al Regolamento, relativamente alla data di svolgimento del mercato saltuario "Fiera di S. Giuseppe", si stabilisce che lo stesso si svolge il 19 marzo di ogni anno se domenica, ovvero la domenica precedente o successiva più vicina negli altri casi, salvo variazioni stabilite con provvedimento dirigenziale;

richiamato l'articolo 12, comma 1, del Regolamento, nel quale si stabilisce che con provvedimento dirigenziale annuale sono stabilite le date di svolgimento e l'area destinata ai mercati saltuari;

stabilito pertanto di fissare lo svolgimento del mercato saltuario denominato "Fiera di S. Giuseppe" per la data del 20 marzo 2022 precisando tuttavia che l'Amministrazione può sospendere o annullare in ogni momento la manifestazione per motivi correlati alla gestione dello stato di emergenza in cui versa il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid_19)

atteso che qualora non si dovesse sospendere la fiera del 20 marzo, le attività di vendita dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida provinciali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19, in vigore nel periodo di svolgimento della manifestazione e che alcuni posteggi potrebbero subire degli spostamenti in altre vie all'interno dell'area di svolgimento della fiera;

atteso che sulla base delle esperienze delle edizioni passate, l'area riservata all'esatta ubicazione del mercato riservata agli operatori titolari di concessione di posteggio e spuntisti è individuata dettagliatamente nell'Allegato A), punto 1a, quale parte integrante ed essenziale alla presente;

preso atto che l'area mercatale e l'esatta individuazione delle vie è stata previamente condivisa e concordata con il Servizio Polizia Locale;

pagina 1/4

considerato che, per consentire lo svolgimento della manifestazione, si rende necessario occupare alcune vie del Centro Storico e che pertanto si devono porre in essere delle modifiche alla normale organizzazione del traffico urbano che consentano la tutela della sicurezza pubblica e garantiscano al contempo una regolare circolazione veicolare;

richiamato il Piano di sicurezza antincendio dei mercati adottato con determinazione del dirigente n. 39/46 di data 20/12/2019;

precisato che gli operatori "spuntisti" del settore alimentare dovranno dichiarare, durante le operazioni di spunta e su richiesta del Corpo di Polizia Locale, l'utilizzo di impianti alimentati a GPL o di altre fonti energetiche per la preparazione di alimenti, allo scopo di poter assegnare un posteggio compatibile con le indicazioni del Piano di sicurezza;

richiamato l'articolo 16 del Regolamento del commercio su area pubblica, in base al quale il dirigente individua nel proprio provvedimento annuale di regolamentazione del mercato, le eventuali aree riservate a particolari categorie di soggetti, stabilendo altresì i termini di presentazione delle domande di partecipazione al mercato da parte dei medesimi;

ritenuto di riservare ai soli soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a) - "*associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale*", nelle zone individuate nell'Allegato A), punto 1b, alla presente, 15 (quindici) posteggi di dimensioni 3x2 mq per iniziative di carattere umanitario e sociale;

stabilito che le domande di assegnazione di posteggio da parte dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a) del Regolamento, possano essere presentate fino al 20 febbraio 2022, accogliendo le istanze depositate successivamente e comunque entro 15 giorni dalla data di svolgimento del mercato, qualora fossero presenti spazi ancora disponibili;

visto l'articolo 82 del Regolamento di Polizia Urbana, che fissa le modalità per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada all'interno dell'area di mercato;

stabilito di fissare nell'Allegato A), punto 1c, alla presente, gli orari per lo svolgimento dell'arte e dello spettacolo su strada, nonché gli spazi concedibili all'interno dell'area mercatale;

richiamato altresì l'articolo 30, comma 1, del Regolamento del commercio su area pubblica, il quale stabilisce per i mercati saltuari che con provvedimento dirigenziale sono stabilite l'ora di inizio e l'ora del termine dell'allestimento dei banchi, coincidente con l'orario di occupazione dell'area in concessione, l'ora di inizio della vendita, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di spunta;

ritenuto, sentito il Servizio Polizia Locale, di stabilire gli orari di svolgimento del mercato come individuati nell'Allegato A), punto 2, alla presente;

dato atto conseguentemente che si rende necessario approvare le modalità di svolgimento della manifestazione, così come previste negli articoli 12, 16 e 30 del Regolamento del commercio su area pubblica, nei modi e termini individuati nel testo di cui all'Allegato A), quale parte integrante ed essenziale alla presente;

vista la propria determinazione n. 39/2 del 21 gennaio 2020, che stabilisce i termini di presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori in spunta e di modifica spaziale dei posteggi nell'ambito dei singoli mercati saltuari;

richiamata la legge 30 dicembre 2021 n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - che prevede l'esonero dal pagamento del canone mercatale per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione consiliare 20.11.2019 n. 181;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2004 n. 11 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20 novembre 2019 n. 181;
- visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30/12/2020 prot. 306114, il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

per le motivazioni esposte in premessa,

1. di stabilire che il mercato saltuario denominato “Fiera di S. Giuseppe” si svolge per l'edizione 2022, il giorno 20 marzo 2022;
2. di approvare le modalità di svolgimento dell'edizione 2022 del mercato saltuario denominato “Fiera di S. Giuseppe”, come delineate nel testo di cui all'Allegato A) alla presente che, firmato dalla Dirigente ne forma parte integrante ed essenziale;
3. di riservare ai soli soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a) - “*associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale*”, nelle zone individuate nell'Allegato A), punto 1b, alla presente, 15 (quindici) posteggi di dimensioni 3x2 mq per iniziative di carattere umanitario e sociale;
4. di fissare la data del 20 febbraio 2022 quale termine ordinario di presentazione delle domande di assegnazione di posteggio per iniziative di carattere umanitario e sociale, accogliendo le istanze presentate successivamente e comunque entro 15 giorni dalla data di svolgimento del mercato, qualora fossero presenti spazi ancora disponibili;

pagina 3/4

5. di approvare gli orari per lo svolgimento dell'arte e dello spettacolo su strada, nonché gli spazi concedibili all'interno dell'area mercatale, nell'Allegato A), punto 1c, alla presente;
6. di informare che, a causa dell'emergenza Covid, alcuni posteggi potranno subire degli spostamenti al fine di garantire il rispetto dei protocolli sanitari;
7. di prendere atto che per l'esercizio finanziario 2022, per il mercato saltuario in oggetto, non vi saranno entrate esigibili in seguito alla concessione dei posteggi per il commercio al dettaglio su suolo pubblico, in quanto ai sensi della legge 30 dicembre 2021 n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – è stato previsto l'esonero dal pagamento del canone mercatale per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022;
8. di trasmettere la presente al Servizio di Polizia Locale, affinché garantisca la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A) da parte degli operatori e di tutti i soggetti partecipanti al mercato;
9. di dare massima diffusione della presente mediante pubblicazione all'albo telematico e comunicazione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
10. di informare che l'Amministrazione può, in qualsiasi momento, sospendere o annullare la Fiera di S.Giuseppe per motivi correlati alla gestione dello stato di emergenza in cui versa il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID_19);
11. di informare altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegati in formato elettronico

ALL. A - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SALTUARIO

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Katia Beatrici

Trento, addì 20/01/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 2	di data 20/01/22

Oggetto: DETERMINAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SALTUARIO DENOMINATO "FIERA DI SAN GIUSEPPE" - EDIZIONE 20 MARZO 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 26 gennaio 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi